

Publicato il 02/10/2020

N. 01229/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01481/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vinicio Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso il suo studio in Milano, Via Benefattori dell'Ospedale, 2;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso la sede dell'Avvocatura Comunale in Milano, Via della Guastalla, 6;

nei confronti

-OMISSIS-non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto del 28

luglio 2020, -OMISSIS-col quale è stato rigettato il ricorso presentato dalla ricorrente il 24 luglio 2020 e protocollato al n. -OMISSIS-;

b) del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP del 22 giugno 2020;

c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020 la dott.ssa Katuscia Papi e trattenuta la causa in decisione come specificato nel verbale;

Atteso che:

- con il ricorso introduttivo veniva richiesto l'annullamento del provvedimento comunale di esclusione della ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggio e.r.p., nell'ambito della quale la stessa si era posizionata al -OMISSIS-;

- i soggetti che seguono la ricorrente nella suddetta graduatoria, in quanto pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione dell'atto gravato, e integrano pertanto dei controinteressati nel presente processo;

Rilevato che:

- parte ricorrente notificava l'atto introduttivo a una sola dei controinteressati, -OMISSIS-;

Ritenuto necessario, ai fini della decisione della causa, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come

sopra individuati;

Ritenuto congruo:

- autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedere nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; nel termine perentorio di quindici giorni dall'intervenuta pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio;
- disporre che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda alla pubblicazione entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Considerato, con riferimento alla domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati *ex* art. 55 c.p.a., proposta incidentalmente dalla ricorrente, che:

- le questioni giuridiche poste a fondamento del ricorso necessitano dell'approfondimento che è proprio della fase di merito;
- nel contempo, il ricorso non pare, allo stato, caratterizzato da *periculum in mora*, in quanto le esigenze abitative della ricorrente e del relativo nucleo familiare sembrano soddisfatte mediante il contratto di locazione di immobili a uso abitativo stipulato in data 28 marzo 2014, in corso di validità (doc. 12 della produzione documentale del Comune di Milano del 20 settembre 2020), dunque il provvedimento impugnato non si appalesa idoneo ad arrecare al ricorrente, nelle more della decisione della causa nel merito, un pregiudizio grave e irreparabile;
- non sussistono pertanto i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda cautelare;

Ritenuto, pertanto:

- di rigettare la richiesta di sospensione dei provvedimenti gravati, proposta con l'atto introduttivo del giudizio;

- che le spese della presente fase cautelare debbano essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- respinge la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, proposta incidentalmente dalla ricorrente;
- ordina l'integrazione del contraddittorio, in favore degli ulteriori controinteressati, come individuati in motivazione;
- autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE
Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.